



D.M. n. 116/2022

## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni, recante *“Norme per l'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153 per la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale”*;

**VISTA** la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, recante *“Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, recante *“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”* e, in particolare, l'articolo 3, commi 4, 8 e 9;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, recante *“Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale”* e, in particolare, l'articolo 4;

**VISTO** l'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rubricato: *“Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti”*, ai sensi del quale, *“Con effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento (...omissis...)”*;

**VISTO** il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* e, in particolare, l'articolo 21 che integra la composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

**VISTO** l'articolo 1, commi da 103 a 118 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”* in cui è previsto e disciplinato il trasferimento all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), limitatamente alla gestione sostitutiva, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali dei giornalisti con effetto dal 1° luglio 2022;

**VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 114, della legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale, *“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti”*;



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2022, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 53;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante *“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

**VISTA** la nota prot. n. 619 del 21 gennaio 2022 con cui la Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, al fine di procedere all'integrazione della composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, ai sensi del citato articolo 1, comma 114, della legge n. 234 del 2021, ha chiesto alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali di fornire valutazioni in ordine all'accertato grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei giornalisti unitamente ad ogni ulteriore ed idoneo elemento di conoscenza con riguardo ai consueti indici rilevatori;

**VISTA** la nota prot. n. 5164 del 24 marzo 2022 con cui la Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ha comunicato i dati informativi acquisiti dalle singole organizzazioni *“necessari per l'individuazione del grado di rappresentatività, a livello nazionale, delle organizzazioni di categoria interessate nel settore giornalistico”*;

**VISTA** la nota prot. n. 4679 del 5 maggio 2022 con cui la Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative ha invitato la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) a comunicare *“(...omissis...) con cortese urgenza, e senza alcun pregiudizio per le determinazioni di questa Amministrazione, la designazione di una terna di nominativi, in ordine di preferenza, in rappresentanza della categoria dei giornalisti”* unitamente alla documentazione necessaria;

**VISTE** le designazioni trasmesse dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) in data 9 maggio e 13 giugno 2022, relative, rispettivamente, al Dott. Raffaele Lorusso e al Dott. Tommaso Daquanno, unitamente ai *curricula vitae* degli interessati e alle dichiarazioni rese dagli stessi, in ordine alla insussistenza di cause di



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 234 del 2021, alla nomina del dott. Raffaele Lorusso e del Dott. Tommaso Daquanno, in qualità di componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), in rappresentanza della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI);

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

(Nomina componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Il Dott. Raffaele Lorusso e il Dott. Tommaso Daquanno, a decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su designazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), in rappresentanza della categoria dei giornalisti;
2. Il Dott. Raffaele Lorusso e il Dott. Tommaso Daquanno rimarranno in carica per il restante periodo del quadriennio di durata del mandato del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nominato con il DPCM del 1° giugno 2022.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma, 30 GIUGNO 2022

*Andrea Orlando*

